



Comune di Spadafora

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.22 DEL 11/07/2024

OGGETTO:

Piano Economico finanziario TARI 2022/2025 – Aggiornamento biennale 2024/2025 – Approvazione Tariffe 2024.

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le deliberazioni ARERA:

n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità (ARERA), che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

n. 444 del 31 ottobre 2019 con cui sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, emessi dai Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021, devono contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

n. 57 del 3 marzo 2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

n. 2 del 27 marzo 2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

n. 363/2021/R/RIF, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e, in particolare, l'art. 7 che al comma 1 dispone che "...ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8;

n. 2/2022/a "Quadro strategico 2022-2025 dell'ARERA per la gestione del ciclo dei rifiuti;

n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1 gennaio 2023;

n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2 che ai sensi dell'art. 1.1 reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei PEF ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento;

DATO ATTO che all'attualità nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Spadafora è costituito ed è operativo l'EGATO di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 denominato SRR Messina Area Metropolitana, quale ente territorialmente competente (ETC);

PRESO ATTO che:

il PEF elaborato per l'anno 2024 ammonta ad €. 882.466,00 e per l'anno 2025 ad €. 872.600,00;

L'Ente territorialmente competente denominato SRR Messina Area Metropolitana ha provveduto alla validazione del PEF, con determina dirigenziale n. 37 del 24/06/2024;

TENUTO CONTO che:

le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;

le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

VISTI:

l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;

le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie;

La nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

RITENUTO di imputare, alle utenze domestiche l'80% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 20% del medesimo costo, a conferma di quanto già approvati nei precedenti piani tariffari ;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti nell'allegato piano finanziario;

RITENUTO:

pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'aggiornamento del PEF 2024 e 2025 prende come riferimento i maggior costi effettivamente sostenuti dall'Ente rispettivamente nelle annualità 2022 e 2023 che risultano aumentati :

- In quanto il totale delle entrate tariffarie massime supera il limite di crescita annuale delle tariffe, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, pari al 9.60 % ;
- ed a causa dall'incremento del costo del conferimento in discarica ed anche dell'aumento dell'inflazione che si riflette su tutte le componenti del costo del servizio ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

l'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno...";

L'art. 7-quater del D.L. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 che dispone che: "...per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, è

differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, eventualmente intervenute tra il 1 maggio 2024 e le data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

DATO ATTO che con la legge n. 95 del 4 luglio 2024, pubblicato nella G.U. n. 157 del 6/07/2024 è stato approvato il differimento al 20 luglio 2024 del termine per l'approvazione dei Piani Finanziari TARI, delle tariffe e delle modifiche ai Regolamenti per l'anno in corso;

CHE in mancanza di approvazione entro il termine previsto del 20 luglio 2024, si applicano le tariffe dell'anno precedente;

CONSIDERATO che la delibera che procede all'aggiornamento del Pef 2024/2025 e di approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

DATO ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge, n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della città metropolitana di Messina;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/RIF che a far data dal 1 gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad €. 0,10 per utenza/anno;

UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad €. 1,50 per utenza/anno;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera di C.C. n. 20 del 30 luglio 2021;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di deliberazione;

di procedere dell'aggiornamento biennale 2024/2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR 2) ed all'approvazione per l'anno 2024, delle tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e della delibera di ARERA n. 363 del 03.08.2021 e n. 386/2023 e che hanno effetto dal 1 gennaio 2024;

di prendere atto della Determina n. 37 del 24/06/2024 della SRR Area Metropolitana Messina di validazione della revisione ordinaria del PEF 2022/2025 del Comune di Spadafora per gli anni 2024/2025;

di dare atto, altresì, che:

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal Comune di Spadafora validato dall'ente territorialmente competente SRR Messina Area Metropolitana;

l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lg 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Città metropolitana di Messina;

risultano dovute insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad €. 0,10 per utenza/anno;

UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad €. 1,50 per utenza/anno;

Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PROPONENTE

IL SINDACO

Sig. Pistone Letterio